



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per il Cinema

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE CONSULTIVA
PER I FILM PER L'ANNO 2014**

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Compiti della Sezione consultiva per i film

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il D.M datato 8 febbraio 2013 concernente “Composizione e attività della Commissione per la Cinematografia”, secondo il DM del 10 febbraio 2014 recante “Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo” e secondo le norme del presente Regolamento. Nello specifico, la sezione consultiva per i film esprime parere in merito a:
 - a. riconoscimento dell’interesse culturale dei lungometraggi di autori affermati, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi e alla definizione della quota massima di contributo assegnabile;
 - b. verifica della rispondenza sostanziale dell’opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale;
 - c. individuazione dei film d’essai;
 - d. ammissione ai benefici di legge dei film;
 - e. valutazione delle sceneggiature di cui all’art.13, comma 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.
 - f. assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi rispetto al fondo unico per lo spettacolo ed ai procedimenti amministrativi connessi alle agevolazioni fiscali a favore del settore.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER I FILM

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DM 10 febbraio 2014, di cui all'art 8 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è presieduta dal Direttore



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per il Cinema

Generale per il Cinema ed è costituita, oltre che dal presidente, da otto esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. I componenti della sezione consultiva per i film restano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'incarico.
2. I componenti sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in nessuna situazione di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare: a) di non avere in corso procedimenti penali; b) di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi per i fatti attinenti alle competenze delle Commissioni; c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.
3. I componenti sono tenuti all'assoluto obbligo di riservatezza in merito ai lavori della Sezione.

Art. 3

Numero legale e sostituzione del Presidente

1. Il Presidente, con riferimento alle sedute di audizione, può delegare un dirigente della Direzione Generale competente per materia a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione più anziano.
2. All'inizio di ogni seduta viene verificato il numero legale dei Componenti che deve essere pari a 4 componenti, oltre al Presidente.
3. Pareri istruttori possono essere resi dai componenti della sezione al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza anche per via telematica e la partecipazione ai lavori può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza e della videoconferenza.

Art. 4

Funzioni del Presidente e dei Segretari

1. Il Presidente della Sezione consultiva per i film la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento.
2. Il Direttore Generale non esprime voto in ordine alla qualità artistica delle domande esaminate.
3. Il Segretario ovvero i segretari supplenti verificano i risultati delle votazioni e procedono alla stesura del processo verbale. Inoltre, predispongono il programma ed il calendario dei lavori della Sezione consultiva.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per il Cinema

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER I FILM

Art. 5

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente anche per via telematica con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6.

Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
2. All'inizio di ogni seduta, i componenti sono tenuti a dichiarare di non versare in nessuna situazione di incompatibilità con la carica ricoperta, in particolare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame della sezione. Nel caso in cui un componente si trovi in tale situazione, sarà invitato a non partecipare alle attività della Sezione per la seduta.

TITOLO IV

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Art. 7

Svolgimento delle attività e pubblicazione di documenti

1. La Sezione procede alla valutazione dei singoli progetti - tramite un'apposita griglia valutativa - all'attribuzione del punteggio, alla stesura di una graduatoria sulla base di un giudizio comparativo e alle relative motivazioni.
2. La Sezione opera in merito al riconoscimento dell'interesse culturale, valuta le istanze presentate a tal fine sulla base dei criteri di cui all'art 8, comma 2 del decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n. 28 lettere a), b) e c) e - solo nel caso di lungometraggi di autori affermati - del criterio di cui alla lettera d) del medesimo comma.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per il Cinema

3. La Sezione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art 8, comma 2 del decreto legislativo, lettere a), b) e c), ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.
4. È prevista, per agevolare il funzionamento delle attività, la creazione di appositi gruppi di lavoro incaricati dell'istruttoria e delle relative valutazioni con riferimento all'interesse culturale dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e cortometraggi, all'individuazione per i film d'essai ovvero con riferimento ad altre specifiche e motivate esigenze.
5. Ciascun componente può far parte di più di un gruppo di lavoro ed in ciascuno gruppo di lavoro ed in ciascun gruppo di lavoro è assicurata la presenza proporzionale di componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Tutte le delibere della Sezione saranno pubblicate sul sito della Direzione generale per il Cinema e riporteranno i punteggi relativi a ciascuno criterio e l'eventuale importo del contributo assegnato.
7. Le motivazioni riguardanti le deliberazioni della Sezione saranno pubblicate sul sito della Direzione Generale per il Cinema.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 8.

Modifiche al Regolamento della Commissione

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.